

DELIBERA N. 58/10/CSP

Esposto della lista Forza Nuova nei confronti della società Telecom Italia Media S.p.a. (emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale La7,) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'articolo 5 della delibera n. 24/10/CSP e dell'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP, modificata con delibera n. 31/10/CSP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 marzo 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010;

VISTO l'esposto pervenuto a questa Autorità in data 17 marzo 2010 (prot. n.16340), a firma della Sig.ra Anna Lami, in rappresentanza della lista Forza Nuova, nel quale si asserisce il mancato inserimento della lista esponente, nel corso della campagna per le elezioni regionali , provinciali e comunali previste per il 28 e 29 marzo 2010, in particolare nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nell'ambito del programma "L'Infedele", in onda sull'emittente televisiva in ambito nazionale La7, della società Telecom Italia Media S.p.A., in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento recati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalle delibere n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010 e n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010;

VISTA la nota in data 20 marzo 2010 (prot. n. 17241) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste informazioni, in merito all'esposto pervenuto, alla società Telecom Italia Media S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "La7";

VISTA la memoria della società Telecom Italia Media S.p.a. del 22 marzo 2010 (prot. n. 17435), con la quale la concessionaria ha sostenuto quanto segue:

- la segnalazione del soggetto politico Forza Nuova non è stata inviata a tutti i soggetti di cui all'art. 10 legge 28/2000 ed è a firma di persona che non appare legittimata a rappresentare il partito stesso, in quanto presta servizio presso l'ufficio stampa;
- la segnalazione è palesemente inammissibile e infondata in quanto le norme sulla par condicio non attribuiscono al soggetto politico il diritto di scegliere a quali specifici programmi di approfondimento informativo partecipare;
- la segnalazione merita di essere archiviata anche per motivi di merito: il candidato della lista esponente, Roberto Fiore, è stato ospite lunedì 15 marzo 2010 nell'edizione del TG delle 12.30 e giovedì 18 marzo 2010 ad Omnibus;

VISTA la memoria integrativa della società Telecom Italia Media S.p.a. del 22 marzo 2010 (prot. 17652) in cui si informa che, nel corso della puntata dello stesso 22 marzo del programma "L'Infedele", è stata trasmessa un'intervista a Roberto Fiore;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in collegi o circoscrizioni che interessano almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni che si terranno nei giorni 28 e 29 marzo 2010, ed è pertanto soggetto legittimato secondo le previsioni della delibera n. 25/10/CSP e successive modificazioni;

RILEVATO, dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche, relativi ai programmi di approfondimento informativo diffusi dall'emittente La7, che l'esponente di Forza Nuova Roberto Fiore ha fruito di un tempo di parola di cinquanta secondi nella

trasmissione del 22 marzo del programma “L’infedele” e di cinque minuti e cinquantatrè secondi nella trasmissione del 21 marzo 2010 del programma “Omnibus weekend”;

RILEVATO, inoltre, che dai dati di monitoraggio forniti dall’Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell’Autorità, relativamente a tutte le edizioni del notiziario “TgLa7”, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, dal 28 febbraio fino al 20 marzo 2010, risulta che su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a quattro ore, tre minuti e trentanove secondi, il soggetto segnalante ha fruito di tre minuti e due secondi pari all’1,24%, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato due ore, cinque minuti e cinquantacinque secondi pari al 51,68% del tempo totale, la Lega Nord cinque minuti e quaranta secondi pari al 2,33%, il Partito Democratico quarantasei minuti e due secondi pari al 18,89%, Di Pietro-Italia dei Valori diciannove minuti e ventisette secondi pari al 7,98%, la lista Marco Pannella- Emma Bonino dodici minuti e quarantanove secondi pari al 5,26%, Sinistra, ecologia, Libertà quattro minuti e quattro secondi pari all’1,67%, la Federazione dei Verdi diciotto secondi pari allo 0,12%, l’Unione di Centro sei minuti e quarantaquattro secondi pari al 2,76%, il partito Socialista due minuti e cinquantuno secondi pari all’1,17%, l’Udeur-Popolari sedici secondi pari allo 0,11%, la Federazione della Sinistra due minuti e cinquantatrè secondi pari all’1,18%, l’Alleanza di Centro dieci secondi pari allo 0,07%, l’Alleanza per l’Italia cinque minuti e sette secondi pari al 2,10%;

CONSIDERATO che l’Autorità con delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo u.s. ha modificato la delibera n. 25/10/CSP, annullando in via di autotutela, le disposizioni che equiparavano i programmi di informazione a quelli di comunicazione politica per le emittenti private, ravvisando la necessità ed urgenza di conformare la disciplina di cui trattasi all’articolo 2 della legge n. 28/2000 secondo la lettura della predetta norma e delle pronunzie della Corte costituzionale in materia data dal TAR con le ordinanze nn. 01179/2010 e 001180/2010 del 12 marzo 2010;

CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi elettorali è stabilita dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che la disciplina attuativa dell’articolo 5 della legge 28 del 2000 nei confronti delle emittenti private in ambito nazionale per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, è dettata, per il periodo successivo alla

presentazione delle liste dall'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, come modificato dalla delibera n. 31/10/CSP, ai sensi del quale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento, oggetto del presente esposto, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che, in un quadro di valutazione complessiva dei tempi fruiti dal soggetto politico esponente nei programmi di approfondimento informativo e nei notiziari dell'emittente La 7 nel periodo considerato, non si rileva una specifica sottopresenza del soggetto esponente, rispetto ad altre forze politiche analoghe;

RILEVATO, quanto alla trasmissione "L'infedele" oggetto dell'esposto, che il soggetto politico segnalante è stato presente nell'ambito di un servizio trasmesso nella puntata del 22 marzo 2010;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 25 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola